Decreto n. 763

Procedure di valutazione comparative per la copertura di 2 posti di Ricercatore Universitario

IL R E T T O R E

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTO il D.P.R. 07/02/1994, n. 174, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il D.L. 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 1995 n. 236, e in particolare l'art. 9, concernente i termini per la ricusazione;

VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, e successive modificazioni, concernente lo snellimento dell'attività amministrativa;

VISTA la legga 15 marzo 1997, n. 59 così come modificata dalla legge 16 giugno 1998 n. 191;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e in particolare l'articolo 51, comma 4;

VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande stesse;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e, in particolare l'art. 6, concernente disposizioni in materia di Università e di Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTO il D.P.R.. del 23 marzo 2000, n. 117 recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390 concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 03/07/1998, n. 210;

VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche contenente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la definizione delle relative declaratorie;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

VISTO il D.Leg.vo del 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. 299 del 30/06/2003 – pubblicato sulla G.U.R.I. "Serie Generale" n. 159 del 11/07/2003 – ed in particolare l'Art. 34;

VISTO il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la Legge 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e, in particolare l' art 1 , comma 105, che prevede l'adozione, da parte delle Università, di programmi triennali del fabbisogno del personale;-

VISTO il D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito nella Legge 31/03/2005, n. 43;

VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante "nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;

VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006);

VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTA la Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

VISTA la Legge n. 31 del 28/02/2008 di conversione del D.L. n. 248 del 31/12/2007 ed in particolare l'art. 12;

VISTO il D.P.C.M. 30/04/2010 (G.U. n. 173 del 27/07/2010) "Adeguamento annuale delle retribuzioni del personale pubblico non contrattualizzato";

VISTO il D.L. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 9/01/2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità de sistema universitario e della ricerca;

ATTESO che il M.I.U.R. con nota prot. 602 del 20/05/2010 – Ufficio III – acquisita agli atti con prot. 8154 del 25/05/2010, "*Verifica di cui all'art. 51, comma 4, legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Rapporto tra assegni fissi ed FFO esercizio finanziario 2009*", a seguito delle verifiche disposte per il 2009, ha comunicato che il rapporto da considerare relativo a questo Ateneo per l'anno in esame diviene **87,83%**;

VISTO il D.M. 28/07/2009, che individua i parametri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente all'entrata in vigore del predetto D.L. 180 del 10/11/2008;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 21 dicembre 2010;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2010, con cui è stato stabilito che i due posti di ricercatore (uno per la Facoltà di Agraria per il SSD AGR/09 e uno per la Facoltà di Scienze della Formazione per il SSD M-PED/02) saranno coperti con i P.O. disponibili per tale categoria;

DECRETA

Art. 1

Procedure di valutazione comparativa

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di **n. 2** posti di **ricercatore universitario** presso le seguenti Facoltà e nei settori scientifico disciplinari (S.S.D.) indicati nella

tabella seguente:

N. Ordine	Settore Scientifico Disciplinare	Facoltà	Numero. Posti
1	AGR/09 MECCANICA AGRARIA	AGRARIA	1
2	M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA	SCIENZE DELLA FORMAZIONE	1

Per la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari relativi a ciascun settore (SSD) e dei relativi settori affini, si rinvia al Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – supplemento ordinario n. 175, e successive modifiche ed integrazioni.

Il numero massimo di pubblicazioni valutabili per ciascun candidato è libero per tutte le procedure su indicate.

Sono esclusi dalla valutazione comparativa i professori ordinari, associati e ricercatori afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare.

Questo Ateneo si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le valutazioni comparative ovvero di sospendere o non procedere alla nomina del vincitore in ragione di circostanze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscono, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le Università.

Il candidato che intenda concorrere a più di una procedura deve presentare domanda separata per ciascuna di esse.

Qualora il candidato, con una singola istanza, richieda la partecipazione a più procedure, sarà ammesso a quella indicata per prima nella domanda stessa.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro.

Articolo 2
Requisiti per l'ammissione alle valutazioni comparative

La partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui all'articolo 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa :

1. coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2. coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di provvedimento disciplinare o di condanna penale, o che siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
3. i professori universitari di prima fascia, di seconda fascia ed i ricercatori di ruolo in servizio presso università italiane, inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa o in uno dei settori affini;
4. coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art.2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato "*Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a* ***procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici****. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato*

tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida…..omissis";

5. coloro che non possiedano idoneità fisica all'impiego.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Articolo 3
Domanda di ammissione

Coloro che intendono partecipare alla procedura di valutazione comparativa di cui all'articolo 1 devono presentare domanda in lingua italiana ed in carta libera, **a pena di esclusione**, entro il termine perentorio **30 giorni che decorrerà dalla data di pubblicazione dell' avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami – redigendo la domanda (allegato A), in duplice copia**, indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale).

La domanda deve essere indirizzata a:
MAGNIFICO RETTORE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
UFFICIO RECLUTAMENTO
VIA NAZARIO SAURO n. 85
85100 POTENZA

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, (***unico plico chiuso contenente la domanda, gli allegati e le pubblicazioni come indicato negli articoli successivi***), può essere presentata direttamente a questa Università – Direzione Amministrativa – Palazzo del Rettorato, II piano – Via Nazario Sauro, n. 85 – 85100 POTENZA, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine su indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo è prorogato, di diritto, al giorno seguente non festivo.

Gli interessati possono avvalersi dello schema allegato di domanda, disponibile anche sul sito dell'Università della Basilicata, all'indirizzo http://www.unibas.it sezione "Valutazione Comparativa".
Sulla busta di invio, il candidato dovrà indicare con precisione : **la Facoltà, la sigla ed il nome del settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si intende concorrere, nonché nome, cognome e recapito concorsuale** (Il recapito concorsuale è il domicilio eletto dal candidato al fine del ricevimento delle comunicazioni inerenti il concorso).

I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana secondo le modalità previste dal presente articolo.

Saranno escluse le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti di ammissione, della copia fotostatica di un valido documento d'identità e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inviate o presentate a mano a questa Università oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la tipologia di concorso, la Facoltà ed il Settore Scientifico Disciplinare per il quale il candidato ha presentato domanda.

Nella domanda (Allegato A) il candidato deve chiaramente indicare, le proprie generalità, il settore scientifico-disciplinare e la facoltà, relativi alla procedura di valutazione comparativa cui intende

partecipare. Deve comunque dichiarare, riportandoli in modo chiaro e leggibile, sotto la sua personale responsabilità:

1. cognome e nome;
2. il luogo e la data di nascita;
3. la residenza anagrafica;
4. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando: indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica (ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata);
5. il codice fiscale;
6. di non essere in servizio presso un'università italiana come professore di prima fascia, di seconda fascia o ricercatore universitario inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare o in uno dei settori affini;
7. di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art.2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato: "*Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida*";
8. La cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
9. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, (oppure le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico);
10. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
11. la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
12. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di provvedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
13. di godere dei diritti civili e politici;
14. di essere fisicamente idoneo all'impiego.
15. Solo per i cittadini stranieri: il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza:
16. Solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

La domanda, in duplice copia, dovrà essere sottoscritta dal candidato e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l'esclusione. La sottoscrizione non necessita di autenticazione ai sensi dell'art. 39, comma 1, D.P.R. 445/2000.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 68/1999, dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo

per l'espletamento delle prove d’esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

Ogni variazione dei dati riportati dal candidato nella domanda di partecipazione dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione.

L'Università degli Studi della Basilicata non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative al concorso.

La domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresì, esenzione di responsabilità nel caso di mancata accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata A.R. nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.

Articolo 4
Documenti da allegare alla domanda di ammissione

Posto che ai sensi del presente bando si intendono per “titoli” quelli scientifici e didattici e per “certificati” ogni documento comprovante il possesso di un determinato requisito, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

1. il curriculum, in duplice copia, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica, da cui possa in particolare evincersi la posizione universitaria eventualmente ricoperta **corredato, a pena di non valutazione**, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa utilizzando l’allegato B), con la quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità;
2. documenti e titoli, in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all. B). Il possesso dei titoli di cui trattasi può essere comprovato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà previste dal decreto del presidente della repubblica 28/12/2000 n.445, (all. B) che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;
3. plico chiuso, da trasmettere unitamente alla domanda, contenente le pubblicazioni – ivi compresa l’eventuale tesi di dottorato – che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa, in unica copia, presentate in originale o in copia conforme all’originale e relativo elenco. La conformità all’originale potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28/12/2000 n. 445 (all. B). La dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione o inviata allegando una fotocopia di un proprio documento di identità;
4. l'elenco dettagliato, datato e firmato, in duplice copia, di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;
5. l'elenco dettagliato, datato e firmato, in duplice copia, contenente l'indicazione delle pubblicazioni presentate – ivi compresa l’eventuale tesi di dottorato – che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;
6. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità.

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n. 445/00 compilando l'allegato "B".

Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata.

I titoli possono, altresì, essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00.

Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni – ivi compresa l'eventuale tesi di dottorato – devono essere datati e firmati dal candidato.

I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Entro la medesima data le pubblicazioni contenute nell'elenco devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 (così come integrato e modificato con Legge 106/2004), ai sensi del quale "*ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura e uno alla Procura*". Per attestare ciò è sufficiente che il candidato dichiari, sotto la propria responsabilità, che l'opera è stata effettivamente pubblicata.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Non verranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni – ivi compresa l'eventuale tesi di dottorato – inviati dopo il termine fissato.

E' facoltà del candidato inviare anche copia delle pubblicazioni (e della tesi di dottorato di ricerca), già trasmesse all'Università degli Studi della Basilicata, a ciascun componente della Commissione giudicatrice, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale di nomina della Commissione stessa. Alle pubblicazioni il candidato dovrà allegare elenco identico a quello già trasmesso all'Università degli Studi della Basilicata.

I titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi, ma non prodotti, così come l'invio di titoli o pubblicazioni non compresi nei rispettivi elenchi, non verranno presi in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

Le dichiarazioni di cui al D.P.R. 445/00 possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia autenticata ovvero in fotocopia, purché corredate, in questo ultimo caso, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, si attesti la conformità all'originale di quanto presentato, e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera da cui sono ricavati.

Qualora siano presentate delle fotocopie dichiarate conformi all'originale:

- per i lavori stampati in Italia occorre, altresì, attestare l'avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della Repubblica ai sensi dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 (così come integrato e modificato con Legge 106/2004), che così recita: " *ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura e uno alla Procura* ". Per attestare ciò è sufficiente che il candidato dichiari, sotto la propria responsabilità, che l'opera è stata effettivamente pubblicata;
- per i lavori stampati all'estero occorre indicare la data ed il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più valutazioni comparative deve inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non è consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni già prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. In quest'ultimo caso, i testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto.

Nessuno dei titoli e dei certificati inviati sarà in alcun modo restituito da questa amministrazione.

Articolo 5
Esclusione dalla valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alle procedure di valutazione comparativa; pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore e notificato al candidato.

In particolare, saranno esclusi coloro i quali presentino domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della copia fotostatica di un valido documento d'identità o che, per qualsiasi causa non siano state inviate o presentate a mano entro il termine indicato nell'art.3 del presente bando.

Articolo 6
Commissioni giudicatrici

Per ciascun settore, la commissione giudicatrice è composta secondo quanto previsto dal 5° comma dell'articolo 1 del D.L. n. 180 del 10/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 del 2009.

Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

Le Commissioni giudicatrici devono concludere i loro lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina sulla G.U.R.I.

Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine ordinario, il Rettore dell'Università può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine dei lavori della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 7
Modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

La Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, nella prima seduta predetermina i criteri di massima con osservanza di quanto previsto dal 7° comma dell'art. 1 del D.L. 180/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 1/2009, e li consegna al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del Rettorato e della Facoltà che ne ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute successive la valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla Commissione, e delle pubblicazioni dei medesimi candidati, ivi compresa la tesi di dottorato.

1. La Commissione giudicatrice effettua **analiticamente** la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:
    I. possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
    II. svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
    III. prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
    IV. svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri;
    V. svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
    VI. realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
    VII. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
    VIII. titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista,
    IX. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
    X. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
2. **Ai sensi dell'art. 1 – comma 7 – della Legge n. 230 del 04/11/2005 nelle procedure per la copertura di posti di ricercatore le Commissioni giudicatrici sono tenute a valutare come titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51 – comma 6 – della Legge n. 449 del 27/12/1997, di borsisti postdottorato ai sensi della Legge n. 398 del 30/11/1989, nonché di contrattisti ai sensi dell'art. 1 - comma 14 – della Legge 230 del 04/11/2005**.
3. La valutazione di ciascuno dei predetti elementi è effettuata considerando specificatamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Le Commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni e testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri, facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le Commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La discussione dei titoli si svolgerà nella sede che l'Università riterrà di stabilire. La convocazione per la discussione avverrà a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma non meno di 20 giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

La mancata presentazione di un candidato alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinuncia alla valutazione comparativa.

Per sostenere la suddetta discussione i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

La discussione è pubblica.

Indi ciascun commissario esprime il proprio giudizio individuale su ogni candidato presentatosi alla discussione. Successivamente la Commissione esprime il giudizio collegiale su ciascuno dei predetti candidati.

La commissione, sulla base di tali giudizi collegiali, procederà alla valutazione comparativa dei candidati e indicherà il vincitore di tale valutazione.

Articolo 8
Accertamento della regolarità degli atti

1 Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. **Gli atti sono consegnati dal presidente della commissione al responsabile del procedimento, con lettera di accompagnamento, entro dieci giorni dall'ultima riunione della commissione in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.**

2 Il Rettore, **entro trenta giorni dalla consegna**, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti e l'esito della procedura. Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale dell' Università degli Studi della Basilicata – Rettorato – Via Nazario Sauro, n. 85 – POTENZA.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami -.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).

Dell'esito della procedura è data comunicazione ai candidati e alla Facoltà interessata.

La relazione riassuntiva formulata dalla Commissione giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati è resa pubblica per via telematica sul sito dell'Università della Basilicata, all'indirizzo http://www.unibas.it sezione "Valutazione Comparativa".

Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, affinché questa provveda alla regolarizzazione, assegnandole un termine.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Università, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Articolo 9
Documenti di rito per la nomina

Il candidato risultato vincitore nella procedura di valutazione comparativa dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, pena la decadenza dal diritto alla nomina, la seguente documentazione:

1 certificato medico in carta semplice (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

2 Per coloro che già siano dipendenti di una Amministrazione pubblica, una attestazione in carta semplice rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che si trova in attività di servizio con l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data dell'attestazione stessa.

3 Inoltre il candidato, secondo quanto disposto dal D.P.R. 445/00, è tenuto ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza posseduta;
c) godimento dei diritti civili e politici ;
d) l'inesistenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari risultanti, ai sensi degli artt.657,663e 686 del c.p.p., da certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale o da certificato equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
e) il codice fiscale;
f) dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri impieghi retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti Pubblici o Privati o, in caso affermativo, **dichiarazione di opzione** per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della L. 18.03.1958 n. 311.

La dichiarazione di cui al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

Il candidato extracomunitario risultato vincitore nella procedura di valutazione comparativa dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, pena la decadenza dal diritto alla nomina, la seguente documentazione:

1. Certificato di nascita;
2. Certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino. Il candidato straniero, se risiede

in Italia, oltre al certificato anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;

3. certificato medico in carta semplice (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;
4. Certificato attestante la cittadinanza;
5. Certificato attestante il godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2 – 3 – 4 e 5 devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Il certificato di cui al punto 5) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi dovranno essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30/05/1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Le dichiarazioni di cui al D.P.R. 445/00 possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili o riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Tutti gli altri certificati dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata come conforme all'originale.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università degli Studi della Basilicata, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi; l'Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni può richiedere direttamente la necessaria documentazione che dovrà essere fornita dall'interessato **entro 15 giorni dalla richiesta**.

L'Università degli Studi della Basilicata compierà, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, idonei controlli a campione nei confronti dei candidati giudicati idonei nelle procedure in

oggetto.

La dichiarazione risultata mendace, oltre a determinare l’esclusione dalla procedura di valutazione comparativa verrà segnalata alla competente autorità giudiziaria secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.

Articolo 10
Nomina

La nomina in ruolo del candidato vincitore è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo e dei limiti di spesa di cui all’art. 51, comma 4, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche, nonché subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le Università.

La nomina in ruolo del candidato vincitore è disposta con decreto rettorale.

La decorrenza della nomina è fissata il **1º ottobre successivo al decreto di nomina**, ovvero in una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico ai sensi del comma 1 dell'art.6 della legge 370/99.

I candidati nominati in ruolo, ai sensi dell'art.3 della legge 210/98, non possono chiedere il trasferimento presso una sede universitaria diversa da quella che ha bandito la procedura di valutazione comparativa se non siano decorsi tre anni dalla loro nomina in ruolo.

Al **ricercatore** nominato spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sarà sottoposto ad un giudizio per conseguire la nomina a **ricercatore confermato** da parte di una Commissione nazionale, composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed un associato confermato.

La Commissione valuterà l'attività scientifica e didattica svolta dal **ricercatore** nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facoltà e del Dipartimento cui il **ricercatore** afferisce.

Se il giudizio sarà favorevole, il **ricercatore** sarà nominato **ricercatore confermato** con diritto al relativo trattamento economico.

Se l'attività sarà valutata sfavorevolmente, l'interessato potrà essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sarà sottoposto ad un nuovo giudizio; qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il ricercatore cesserà di appartenere al ruolo.

Articolo 11
Trattamento dei dati personali

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 196/2003, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l'Università degli Studi della Basilicata, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lg.vo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Articolo 12
Restituzione della documentazione

Nessuno dei lavori scientifici inviati sarà restituito ai candidati da questa Amministrazione, tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso degli stessi, **salvo eventuale contenzioso in atto**, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso l'Ufficio Reclutamento dell'Università degli Studi della Basilicata, **entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti**. Trascorso il suddetto termine, questa Amministrazione potrà disporre liberamente del materiale non ritirato.

Articolo 13
Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Sig. Francesco Nino – Responsabile dell'Ufficio Reclutamento– Università degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza – Tel 0971/202498 – 320 4237086 – 0971/202764/202333 -Fax 0971/202138.

Articolo 14
Norma di rinvio

Il presente bando costituisce "*LEX SPECIALIS*" del procedimento, pertanto, la presentazione della domanda comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, delle disposizioni ivi contenute.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Articolo 15
Pubblicazione

L'avviso di pubblicazione del presente bando di valutazione comparativa sarà inoltrato al Ministero di Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale – Concorsi ed Esami e sarà pubblicato per via telematica sul sito dell'Università della Basilicata, all'indirizzo http://www.unibas.it sezione "Valutazione Comparativa".

Potenza 28 dicembre 2010

F.to Il Rettore
Prof. Mauro Fiorentino

ALLEGATO A)

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi della Basilicata
Ufficio Reclutamento
Via N.Sauro, 85
85100 POTENZA

Il sottoscritto _____..nato a _____ il _____ residente in _____.(provincia di _____) via _____ N._____, cap _____ codice di identificazione personale (codice fiscale) _____
...

Chiede

di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa a **n. ____ post___ di Ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare _____ _____ presso la Facoltà di _____, indetta con Decreto Rettorale n. 763 del 28 dicembre 2010** di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. **4** del **14 gennaio 2011**.

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00

dichiara:

1 di possedere la seguente cittadinanza _____ ;

2 di godere dei diritti civili e politici ;

3 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____;

4 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero, di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti: _____

5 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di provvedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

6 di non essere professore universitario di ruolo di prima fascia, di seconda fascia o ricercatore universitario inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare o in uno dei settori affini;

7 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____;

8 di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, di seguito riportato "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso

anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti **posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici.**"

9 di eleggere agli effetti del bando di concorso il proprio recapito in _____ cap _____ Via _____ N. _____, telefono _____e-mail…_____ riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo;

10 di possedere l'idoneità fisica all'impiego;

11 di aver osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, eventualmente specificato all'art. 1;

Per i cittadini stranieri:

- di godere dei diritti civili e politici in _____

ovvero

i seguenti motivi del mancato godimento _____
_____

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per i candidati disabili: (si intendono tali i soggetti riconosciuti a seguito di accertamenti effettuati con le modalità di cui all'art. 1, comma 4 della Legge n. 68/1999)

Dichiara di essere riconosciuto disabile ai sensi della Legge n. 68/1999 e di avere necessità delle seguenti speciali modalità di svolgimento delle prove di esame (ausili, tempi aggiuntivi):
_____
_____

in relazione alla propria condizione : _____

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando o su richiesta dell'Amministrazione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1. curriculum, in duplice copia, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica, da cui possa in particolare evincersi la posizione universitaria eventualmente ricoperta, **corredato, a pena di non valutazione**, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa utilizzando l'allegato B), con la quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità;
2. elenco dettagliato, in duplice copia, datato e firmato, dei documenti e dei titoli, ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
3. elenco dettagliato, in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa;
4. documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
5. plico chiuso contenente le pubblicazioni, per il numero massimo, ove determinato, ritenute utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco;
6. **fotocopia del codice fiscale e di un valido documento di identità**.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lg.vo n. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, _____

Il dichiarante*

_____

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1- del D.P.R. 445/00.

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D..P.R. n.445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)

Il sottoscritto

Cognome _____.(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile) nome _____Codice fiscale _____ nato a _____(prov_____) il _____e domiciliato in _____. (prov._____) via _____. n. ____ C.A.P. _____telefono_____

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00

D I C H I A R A

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Data, _____

Il dichiarante*

_____

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1- del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinate dall'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti, quali per esempio:

- *iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
- *titolo di studio, esami sostenuti;*
- *qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.*

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, disciplinate dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono non una certificazione amministrativa, ma un atto di notorietà che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere attestati quindi:

- *i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.*
- *la conformità all'originale della copia di un documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di un titolo di studio (art. 19 del D.P.R. 445/2000).*

Al fine del miglior utilizzo dell'allegato B) si precisa che :

1 il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di notorietà) intenda sostituire;
2 i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione sostitutiva ma devono essere indicati espressamente non essendo sufficiente una generica espressione del tipo " …. Tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale….";
3. se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, conformemente all'allegato modello B.
4. per i titoli di studio indicare la natura del diploma, la data di conseguimento, l'Istituto/Ateneo, la votazione;
5. per gli attestati di qualificazione e/o specializzazione specificare la natura del corso di qualificazione o specializzazione, l'Ente organizzatore, il periodo di frequenza , l'eventuale votazione finale;
6. per l'attività lavorativa specificare l'esatto periodo di svolgimento dell'attività, l'Ente pubblico o privato di riferimento nonché la qualifica o categoria rivestita.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac simile di dichiarazioni sostitutive:

D I C H I A R A

- di possedere il seguente curriculum vitae ovvero che quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità:

_____

_____

(specificare dettagliatamente tutte le attività svolte, le esperienze professionali e i titoli acquisiti)

- di essere in possesso del seguente titolo_____ conseguito il _____ presso_____ con la votazione di _____;

- che la copia dei seguenti titoli/pubblicazioni

1. _____ composto da n. _____ pagine
2. _____ composto da n. _____ pagine

ecc.

è/sono conforme/i all'originale.

ALLEGATO C)

Prof. _____
Presidente della Commissione
Giiudicatrice in oggetto indicata
C/o _____
E p.c. Al Responsabile del procedimento
Sig. Francesco NINO
Fax n. 0971 202138

OGGETTO : D.R. n. _____ del _____. procedura di valutazione comparativa a **n. 1 posto di Ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare _____ presso la Facoltà di _____,**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ avendo presentato domanda di partecipazione per la procedura di valutazione comparativa in oggetto indicata, comunica la propria RINUNCIA alla stessa.

Si allega: fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data, _____

Il dichiarante*

_____

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1- del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.